



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n. 743/2021 /IV

Il Consiglio, nella seduta del 22 giugno 2021, composto come da verbale in pari data;

Sentito il Relatore, Cons. Carla Romana RAINERI;

Visto il decreto legislativo 31.12.1992, n. 545, come modificato dal decreto legislativo 24.9.2015 n. 156;

Visto il Regolamento adottato dal Ministro delle Finanze con decreto del 2.6.1998, n. 231, per la parte tuttora vigente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26.7.1976, n. 752, modificato con il decreto legislativo 14.5.2010, n. 86, e s.m.i.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.4.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto l'art. 1, comma n. 353 della Legge 24.12.2007, n. 244;

Visto il decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 11.4.2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25.10.2008, n. 251, e, in particolare, le tabelle A e B, allegate al medesimo decreto, con le quali è stato rideterminato il numero delle sezioni e i corrispondenti organici delle Commissioni tributarie regionali e provinciali;

Vista la delibera n. 2010/2012 in data 23.10.2012, con la quale sono stati resi noti i criteri di determinazione delle cause di esclusione, di inammissibilità delle domande e di mancata valutazione dei periodi di servizio prestati, per la parte di cui alla lettera A, punto 7) e alla lettera B, punti da 1) a 7);

Vista la Risoluzione consiliare n. 10 del 21.10.2014, con la quale è stato approvato il regolamento per la durata delle graduatorie negli interPELLI e nei concorsi interni ed esterni;

Vista la Risoluzione consiliare n. 3 del 5.12.2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 301 del 28.12.2017, con la quale sono stati approvati i *“Criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari negli spostamenti interni e nella progressione in carriera”*, e le successive modificazioni di cui alla delibera n. 2060/2018 del 13.11.2018 di rettifica parziale nella parte della Tabella “D”- Laboriosità;

Visto il bando n. 1/2018 relativo al concorso interno, approvato con delibera n. 218 del 6.2.2018, riservato ai componenti in organico nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali destinato alla copertura dei posti vacanti di Presidente di commissione, Presidente di sezione e Vicepresidente di sezione nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali;

Vista la delibera n. 385 del 6.3.2018 con la quale sono stati postergati i termini per la presentazione delle domande;

Richiamata la delibera n. 160 del 5.2.2019 con cui il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, facendo seguito alla sentenza TAR Lazio, Sez. III quater n. 4606 del 21.04.2016, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3151/2017, ha deliberato che il vincolo del biennio di servizio di cui all’articolo 11, co. 4, lettera c) è obbligatorio esclusivamente per i componenti di commissioni tributarie che rivestono incarichi direttivi e/o semidirettivi e che aspirano ad altri incarichi analoghi a quelli posseduti (mobilità orizzontale), o diversi da quelli posseduti (mobilità verticale);

Preso atto del parere reso dall’Avvocatura Generale dello Stato in data 30 ottobre 2020, accolto dal Consiglio, come risulta dal Verbale del giorno 1 dicembre 2020, in merito alla corretta applicazione dell’articolo 11, co. 4, lettera c) del decreto legislativo n. 545/1992 e s.m.i (*...è opportuno seguire l’interpretazione fornita dal Consiglio di Stato e recepita dal bando in oggetto e ritenere che ai fini della partecipazione al concorso per presidente di commissione, presidente di sezione e vice presidente nei riguardi dei giudici togati si applica l’art. 3 del d.lgs. 545 del 1992, non essendo necessaria la permanenza biennale nella precedente funzione*);

Preso atto, quindi che il vincolo di permanenza biennale dalla data di immissione nelle funzioni alla scadenza dei termini per la partecipazione al concorso, si applica a tutte le funzioni esclusivamente fini della assegnazione di medesimo incarico per trasferimento di sede;

Viste le domande dei candidati che hanno partecipato al bando di concorso n. 1/2018, e le schede di valutazione triennale per i criteri di *“laboriosità”*, *“diligenza”* ed *“attitudine”* trasmesse dalle Commissioni tributarie di appartenenza;

Considerato che l’attività prestata presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali è stata valutata, ai fini dell’ *“esperienza”* con riferimento ai periodi di servizio effettivamente svolti, e il punteggio è stato attribuito a decorrere dalla data del giuramento e/o dell’immissione nelle funzioni;

Visti i verbali della Commissione Concorsi relativi all’esame dei requisiti dei candidati per la partecipazione al concorso;

Considerato che, in continuità con decisioni consolidate assunte da precedenti consiliature e secondo metodologie predeterminate approvate dalla Commissione Concorsi con verbale n. 22 del

giorno 11.9.2017, in attuazione della Risoluzione n. 3/2017 precedentemente richiamata, i parametri “diligenza e laboriosità”, di cui agli articoli 3 (Diligenza) e 4 (Laboriosità), della citata Risoluzione, richiamati agli articoli 5.2 e 5.3 del bando, sono stati valutati in base all’analisi di calcolo rappresentata nell’Allegato I alla Delibera n. 272 del 23.02.2021

Visti i verbali della Commissione Concorsi relativi alla valutazione dei candidati idonei con l’attribuzione dei punteggi relativi alla **“esperienza” “laboriosità”, “diligenza” ed “attitudine”**, come desumibili dalla documentazione prodotta, dalla scheda triennale e dal parere redatto dall’Organo competente;

Ritenuto che **devono essere esclusi dai concorsi**, ai sensi del combinato disposto di cui **all’art. 3, ultimo comma, e 4 co. 8, del bando**, coloro che hanno presentato la domanda di partecipazione al concorso in modo difforme alle modalità previste;

Ritenuto che **devono essere esclusi dai concorsi per i posti di Presidente di Commissione**, ai sensi **dell’art. 2 del bando**, coloro che, alla data del termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, hanno superato il limite di età previsto dall’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31.12.1992, n. 545 e s.m.i., per i posti già vacanti a quella data, o che lo hanno superato alla data della successiva vacanza;

Ritenuto, per quanto disposto **all’articolo 2, co. 1, ultimo capoverso**, del decreto legislativo 31.12.1992, n. 545 e s.m.i, che **sebbene idonei al concorso, non possono essere nominati** per i posti di Presidente di Commissione, coloro che entro i quattro anni successivi alla data della formazione della graduatoria raggiungeranno l’età pensionabile;

Ritenuto che devono essere **esclusi, ai sensi dell’art. 7, lett. d)** del decreto legislativo 31.12.1992, n. 545 e s.m.i i candidati che hanno superato l’età di settantadue anni alla data di scadenza del termine per la partecipazione al concorso;

Ritenuto che devono essere **esclusi ai sensi dell’art. 11, comma 4, lett. c)** del citato decreto legislativo 31.12.1992, n. 545 e s.m.i, i concorrenti richiedenti l’assegnazione del medesimo incarico per trasferimento di sede, i quali sono stati immessi nelle funzioni ricoperte alla scadenza dei termini per la partecipazione al concorso da meno di due anni;

Ritenuto che devono essere **esclusi ai sensi dell’art. 11, comma 4, lett. a)** del citato decreto legislativo 31.12.1992, n. 545 e s.m.i, i concorrenti sospesi dal servizio alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

Ritenuto che devono essere **esclusi ai sensi dell’art. 3 del bando** i candidati revocati o destituiti o nei cui confronti è stata erogata nell’ultimo quinquennio una sanzione disciplinare superiore alla censura;

Ritenuto che devono essere **esclusi** i candidati attinti da provvedimenti di sospensione o esonero dalle funzioni ancora in essere al momento della formazione della graduatoria;

Ritenuto che devono essere **esclusi** dalla partecipazione ai concorsi per i posti di **Presidente di Commissione** i candidati che non sono in possesso dei requisiti di cui **all’art. 3, commi 1 e 3** del decreto legislativo 31.12.1992, n. 545 e s.m.i o che non hanno dichiarato di essere Componenti che già rivestono le funzioni del medesimo incarico richiesto;

Ritenuto che devono essere **esclusi** dalla partecipazione ai concorsi per i posti di **Presidente di Sezione** i candidati che non sono in possesso dei requisiti di cui **all'art. 3, comma 2, prima parte o comma 4, prima parte**, del citato decreto legislativo 31.12.1992, n. 545 e s.m.i., o che non hanno dichiarato di essere Componenti che già rivestono le funzioni del medesimo incarico richiesto;

Ritenuto che devono essere **esclusi** dalla partecipazione ai concorsi per i posti di **Vicepresidente di Sezione** nelle CC.TT.RR. e nelle CC.TT.PP. i candidati che non sono in possesso, rispettivamente, dei requisiti di cui **all'art. 3, comma 2, seconda parte, o comma 4, seconda parte**, del citato decreto legislativo 31.12.1992, n. 545 e s.m.i., o che non hanno dichiarato di essere Componenti che già rivestono le funzioni del medesimo incarico richiesto;

Richiamata la delibera n. 272 del 23 febbraio 2021 con cui il Consiglio ha provveduto, tra l'altro:

- a) **alla approvazione della graduatoria unica - di cui all'allegato tabulato "ELENCO A-GRADUATORIA";**
- b) **alla approvazione dell' "Elenco B - ESCLUSI PER MANCANZA DEI REQUISITI"**
- c) **alla approvazione dei seguenti ELENCHI, dei concorrenti idonei, classificati in base alle richieste di incarico presentate, ordinati secondo il punteggio della graduatoria unica generale di cui all'allegato tabulato "ELENCO A-GRADUATORIA":**
 - **ELENCO C: Presidente di Commissione di Commissione tributaria regionale**
 - **ELENCO D: Presidente di Commissione di Commissione tributaria provinciale**
 - **ELENCO E: Presidenti di Sezione di Commissione tributaria regionale**
 - **ELENCO F: Presidenti di Sezione di Commissione tributaria provinciale**
 - **ELENCO G: Vice Presidenti di Sezione di Commissione tributaria regionale**
 - **ELENCO H: Vice Presidenti di Commissione di Commissione tributaria provinciale**

Preso atto delle istanze per la revisione in autotutela presentate dai seguenti candidati:

1. **ALBO FRANCESCO** – protocollo n. 8616 e 8620 del 26 aprile 2021;
2. **AGNONE SILVIO** - protocollo n. 3997 e 4006 del 1 marzo 2021;
3. **BUONAURO MICHELE** – protocollo n. 4060 del 1 marzo 2021;
4. **CAPPA GIANSAVERIO** - protocollo n. 3885 e 3916 del 26 febbraio 2021; protocollo n. 4081 del 1 marzo 2021;
5. **CHITI ALFREDO** – protocollo n. 9558 del 20 maggio 2021.
6. **COLAVECCHIO GIUSEPPE GIOVANNI SEBASTIANO MARIA** - protocollo n. 3864 del 26 febbraio 2021 e 4103 del 1 marzo 2021;
7. **DE LUCA MAURO** - protocollo n. 4270 del 3 marzo 2021;
8. **EVANGELISTA PAOLO** - protocollo n. 3952 del 26 febbraio 2021;
9. **MINNITI MASSIMO** - protocollo n. 4449 del 4 marzo 2021;
10. **MURONE SALVATORE**, protocollo n. 5860 del 18 marzo 2021;
11. **NARDELLI MICHELE** - protocollo n. 3777 del 25 febbraio 2021;
12. **NATALE GIGLIOLA** - protocollo n. 4569 del 8 marzo 2021;

Visti i verbali della Commissione Concorsi relativi all'esame delle istanze di revisione in autotutela della delibera di approvazione della graduatoria sopra richiamata;

Ritenuto quanto segue:

- l'istanza per la revisione in autotutela presentata dal **Dott. Albo Francesco** può essere accolta **limitatamente agli elementi di valutazione della formazione e dei titoli, nell'ambito del parametro "Attitudine"** in quanto **per mero errore materiale** non sono stati correttamente computati i punteggi inerenti i titoli formativi dichiarati nella domanda e valutabili in base alle prescrizioni del Bando di Concorso, per i quali sono attribuibili complessivamente punti 3,20 anziché 1,20.

Di conseguenza il **punteggio totale** passa da **16,15**, come risultante dalla scheda sinottica approvata in data **18.11.2019**, a **18,15**, con ricollocazione:

- nella graduatoria unica generale degli idonei dopo il candidato **Creazzo Gianluca Giuseppe Vincenzo** con punti **18,19** e prima del candidato **De Tullio Giuseppe** con punti **18,12**;
- nell'elenco E) – PS CTR dopo il candidato **Creazzo Gianluca Giuseppe Vincenzo** con punti **18,19** e prima del candidato **De Tullio Giuseppe** con punti **18,12**;
- nell'elenco F) – PS CTP dopo il candidato **Creazzo Gianluca Giuseppe Vincenzo** con punti **18,19** e prima del candidato **De Tullio Giuseppe** con punti **18,12**;
- nell'elenco G) – VPS CTR dopo il candidato **Catelli Luigi Antonio** con punti **18,25** e prima del candidato **De Tullio Giuseppe** con punti **18,12**;
- nell'elenco H) – VPS CTP dopo il candidato **Creazzo Gianluca Giuseppe Vincenzo** con punti **18,19** e prima del candidato **De Tullio Giuseppe** con punti **18,12**;

- l'istanza per la revisione in autotutela, presentata dal **Dott. Agnone Silvio** può essere accolta **limitatamente all'errore di calcolo oggettivamente rilevato relativo al punteggio attribuito all'esperienza che è aggiornato da punti 33,00 a punti 35,50.**

Di conseguenza il **punteggio totale** passa da **50,35**, come risultante dalla scheda sinottica approvata in data **11.02.2021**, a **52,85**, con ricollocazione:

- nella Graduatoria Unica Generale degli idonei – Elenco A - dopo il candidato **Perla Pietro** con punti **54,22** e prima del candidato **Santoro Roberto** con punti **52,60**,
- nell'elenco H) VPS CTP dopo il candidato **Perla Pietro** con punti **54,22** e prima del candidato **Bertolo Roberto** con punti **52,50**.

- l'istanza per la revisione in autotutela del punteggio relativo ai titoli formativi nell'ambito del parametro di valutazione "Attitudine" presentata dal **Dott. Buonauro Michele** può essere accolta in quanto **per mero errore materiale** non sono stati correttamente computati i punteggi inerenti i titoli formativi dichiarati nella domanda e valutabili in base alle prescrizioni del Bando di Concorso, per i quali sono attribuibili complessivamente 4,50 punti.

Di conseguenza il punteggio totale passa da 19,31, come risultante dalla scheda sinottica approvata in data 11.02.2021 a 23,81, con ricollocazione:

- nella Graduatoria Unica Generale degli idonei – Elenco A, dopo il candidato Maisano Giulio con punti 23,87 e prima del candidato Mayr Markus con punti 23,74;
- nell'elenco C) PC CTR dopo il candidato Salvucci David con punti 23,99 e prima del candidato Santese Piero con punti 23,63;
- nell'elenco D) PC CTP, dopo il candidato Salvucci David con punti 23,99 e prima del candidato Santese Piero con punti 23,63;
- nell'elenco E) PS CTR, dopo il candidato Maisano Giulio con punti 23,87 e prima del candidato Mayr Markus con punti 23,74;
- nell'elenco F) PS CTP dopo il candidato Maisano Giulio con punti 23,87 e prima del candidato Mayr Markus con punti 23,74.

- l'istanza per la revisione in autotutela, presentata dal **Dott. Cappa Giansaverio**, attuale Presidente della Commissione tributaria regionale Abruzzo, **può essere accolta** in quanto, **per mero errore materiale** di trascrizione il candidato, collocato al terzo posto nella graduatoria unica generale degli idonei con punti 98,90, avendo presentato domanda di partecipazione al concorso per assegnazione di medesimo incarico con trasferimento di sede, non è stato inserito nell'elenco C – PC CTR.

Premesso quanto sopra, **rilevato l'errore materiale, dato atto che la rettifica non dà luogo ad una modifica del punteggio e non incide nella graduatoria unica generale, si rende necessario procedere alla integrazione dell'elenco C) – PC CTR, con il nominativo del Dott. Cappa Giansaverio che con punti 98,90 viene inserito prima del candidato Silvestri Silvio Ignazio con punti 96,00.**

- l'istanza per la revisione in autotutela, presentata dal **Dott. Chiti Alfredo**, attualmente Giudice presso la Commissione tributaria regionale Liguria, **può essere accolta** in quanto, **per mero errore materiale di trascrizione** il candidato, collocato al posto n. 98 nella graduatoria unica generale degli idonei con punti 56,90, avendo presentato domanda di partecipazione al concorso per diverso incarico è stato collocato nel solo elenco H) VPS CTP e non anche nell'elenco G) VPS CTR per il cui incarico è in possesso dei requisiti professionali previsti dalla vigente normativa.

Premesso quanto sopra, **rilevato l'errore materiale, dato atto che la rettifica non dà luogo ad una modifica del punteggio e non incide nella graduatoria unica generale, si rende necessario procedere alla integrazione dell'elenco G) VPS CTR provvedendo all'inserimento in elenco del Dott. Chiti Alfredo che con punti 56,90 si colloca prima del candidato Menna Francesco con punti 56,74 e dopo il candidato Steinleitner Bianca con punti 57,74.**

- l'istanza per la revisione in autotutela del punteggio assegnato agli elementi di valutazione della formazione e dei titoli, nell'ambito del parametro "Attitudine", presentata dal **Dott. Colavecchio Giuseppe Giovanni Sebastiano Maria**, **può essere accolta** in quanto **per mero errore materiale** non sono stati correttamente computati i punteggi inerenti i titoli formativi dichiarati nella domanda e

valutabili in base alle prescrizioni del Bando di Concorso, per i quali sono attribuibili complessivamente punti 3,00 anziché 2,70.

Di conseguenza il **punteggio totale** passa da **17,15**, come risultante dalla scheda sinottica approvata in data **18.11.2019** a **17,45**, con ricollocazione:

- nella Graduatoria Unica Generale degli idonei – Elenco A, dopo il candidato De Matteis Roberto con punti 17,48 e prima del candidato Nicolosi Maurizio con punti 17,43;
- nell'elenco C) PC CTR dopo il candidato Pennisi Filippo con punti 17,55 e prima del candidato Costa Giuseppe con punti 17,36;
- nell'elenco D) PC CTP, dopo il candidato Pennisi Filippo con punti 17,55 e prima del candidato Costa Giuseppe con punti 17,36;
- nell'elenco E) PS CTR, dopo il candidato De Matteis Roberto con punti 17,48 e prima del candidato Nicolosi Maurizio con punti 17,43;
- nell'elenco F) PS CTP dopo il candidato De Matteis Roberto con punti 17,48 e prima del candidato Nicolosi Maurizio con punti 17,43;
- nell'elenco G) VPS CTR dopo il candidato De Matteis Roberto con punti 17,48 e prima del candidato Nicolosi Maurizio con punti 17,43;
- nell'elenco H) VPS CTP dopo il candidato De Matteis Roberto con punti 17,48 e prima del candidato Nicolosi Maurizio con punti 17,43.

- l'istanza per la revisione in autotutela del punteggio attribuito alla formazione, nell'ambito del parametro di valutazione "Attitudine", presentata dal **Dott. De Luca Mauro**, può essere accolta in quanto **per mero errore materiale** non sono stati correttamente computati i punteggi inerenti i titoli formativi dichiarati nella domanda e valutabili in base alle prescrizioni del Bando di Concorso, per i quali sono attribuibili complessivamente punti 4,60 anziché 4,00.

Di conseguenza il **punteggio totale** passa da **22,20**, come risultante dalla scheda sinottica approvata in data **11.02.2021**, a **22,80**, con ricollocazione:

- nella Graduatoria Unica Generale degli idonei – Elenco A, dopo il candidato Targia Francesco con punti 23,23 e prima del candidato Perrino Angelina Maria con punti 22,66;
- nell'elenco C) PC CTR dopo il candidato Targia Francesco con punti 23,23 e prima del candidato Di Giulio Rosalba con punti 22,32;
- nell'elenco D) PC CTP, dopo il candidato Targia Francesco con punti 23,23 e prima del candidato Di Giulio Rosalba con punti 22,32;
- nell'elenco E) PS CTR, dopo il candidato Targia Francesco con punti 23,23 e prima del candidato Perrino Angelina Maria con punti 22,66;
- nell'elenco F) PS CTP dopo il candidato Cuomo Luigi con punti 23,37 e prima del candidato Perrino Angelina Maria con punti 22,66;
- nell'elenco G) VPS CTR dopo il candidato Chirieleison Massimo con punti 23,27 e prima del candidato Perrino Angelina Maria con punti 22,66;
- nell'elenco H) VPS CTP dopo il candidato Cuomo Luigi con punti 23,37 e prima del candidato Perrino Angelina Maria con punti 22,66.

- l'istanza per revisione in autotutela presentata dal **Dott. Evangelista Paolo**, attuale Vice Presidente di Sezione nella Commissione tributaria regionale Lombardia, **può essere accolta** in quanto, **per mero errore materiale** di trascrizione il candidato, attualmente collocato al posto n. 64 nella graduatoria unica generale degli idonei con punti 64,89, avendo presentato domanda di partecipazione al concorso per assegnazione di diverso incarico e precisamente per Presidente di Sezione, erroneamente non è stato inserito negli elenchi E – PS CTR ed F – PS CTP, mentre è inserito nell'elenco G) VPS CTR al 6° posto.

Premesso quanto sopra, invariata la posizione nella graduatoria unica generale, si rende necessario procedere alla revisione della collocazione del Dott. Evangelista negli elenchi E) e F) e G) come segue:

- **Eliminare il Dott. Evangelista dall'elenco G) - VPS CTR;**
- **Inserire il Dott. Evangelista nell'elenco E) PS CTR, che con il punteggio di 64,89, risulta collocato dopo il candidato De Lucchi Renato con punti 65,00 e prima del candidato Ioffredi Antonella con punti 64,38;**
- **Inserire il Dott. Evangelista nell'elenco F) PS CTP, che con il punteggio di 64,89, risulta collocato dopo il candidato De Lucchi Renato con punti 65,00 prima del candidato Ioffredi Antonella con punti 64,38.**

- l'istanza per la revisione in autotutela del punteggio attribuito alla formazione, nell'ambito del parametro di valutazione "Attitudine", presentata dal **Dott. Minniti Massimo**, **può essere accolta** in quanto **per mero errore materiale è stata valutata la partecipazione a n. 1 Master di I Livello e n. 1 Master di II Livello anziché la partecipazione a n. 2 Master di II livello**, con conseguente adeguamento del punteggio formazione che passa da 3,70, come risultante dalla scheda sinottica approvata in data 09.12.2019, a 4,20, e conseguente rettifica del punteggio totale attribuito che passa da 16,22 a 16,72, con ricollocazione:

- **nella Graduatoria Unica Generale elenco A- dopo il candidato Attanasio Antonio, con medesimo punteggio ma con maggiore anzianità anagrafica, e prima del candidato Stassano Maura con punti 16,69;**
- **nell' Elenco E) – PS CTR dopo il candidato Attanasio Antonio, con medesimo punteggio ma con maggiore anzianità anagrafica, e prima del candidato Stassano Maura con punti 16,69;**
- **nell'Elenco F) – PS CTP dopo il candidato Attanasio Antonio, con medesimo punteggio ma con maggiore anzianità anagrafica, e prima del candidato Stassano Maura con punti 16,69;**
- **nell'Elenco H) – VPS CTP dopo il candidato Attanasio Antonio, con medesimo punteggio ma con maggiore anzianità anagrafica, e prima del candidato Stassano Maura con punti 16,69.**

- l'istanza per la revisione in autotutela, presentata dal **Dott. Murone Salvatore**, **può essere accolta limitatamente all'errore di calcolo oggettivamente rilevato relativo al punteggio attribuito all'esperienza** che deve essere aggiornato da punti 45,00 a punti 51,00 con conseguente aggiornamento in pari misura anche del punteggio totale, e conseguente ricollocazione:

- nella Graduatoria Unica Generale degli idonei – Elenco A - dopo il candidato Tucci Ermindo con punti 51,11 e prima del candidato Baldini Mario con punti 50,54;
 - nell'elenco C) PC CTR dopo il candidato Sandrini Enrico con punti 54,31 e prima del candidato Baglioni Rosario con punti 49,77;
 - nell'elenco D) PC CTP dopo il candidato Sandrini Enrico con punti 54,31 e prima del candidato Baglioni Rosario con punti 49,77.
- l'istanza per la revisione in autotutela presentata dal **Dott. Nardelli Michele, nato il 29.01.1966**, il quale ha rappresentato il mancato inserimento nella graduatoria unica generale degli idonei – Elenco A, **può essere accolta** in quanto è stato accertato che **per mero errore materiale** di trascrizione del cognome il candidato, individuato come Enzulli anziché come Nardelli, è attualmente collocato:
- nella Graduatoria Unica Generale degli idonei – Elenco A, al posto n. 573 con punti 14,64;
 - nell'elenco C – PC CTR alla posizione n. 187;
 - nell'elenco D – PC CTP alla posizione n. 193;
 - nell'elenco E – PS CTR alla posizione n. 378;
 - nell'elenco F – PS CTP alla posizione n. 361;
 - nell'elenco G – VPS CTR alla posizione n. 240;
 - nell'elenco H – VPS CTP alla posizione n. 362.

Premesso quanto sopra si rende necessario provvedere alla rettifica del cognome del candidato nella Graduatoria Unica Generale degli idonei – Elenco A e nei sopra individuati elenchi da C ad H.

-l'istanza per la revisione in autotutela presentata dalla **Dott.ssa Natale Gigliola, può essere accolta limitatamente al punteggio attribuito alla formazione**, nell'ambito del parametro di valutazione "Attitudine", in quanto **per mero errore materiale** non sono stati correttamente computati i punteggi inerenti i titoli formativi dichiarati nella domanda e valutabili in base alle prescrizioni del Bando di Concorso, per i quali sono attribuibili complessivamente punti 5,70.

In considerazione di quanto sopra il punteggio totale passa da 45,95 a 51,65 con conseguente ricollocazione:

- nella Graduatoria Unica Generale degli idonei – Elenco A, dopo il candidato Minelli Giovanni avente pari punteggio, ma anagraficamente più anziano, e prima del candidato Tucci Ermindo con punti 51,11;
- nell'elenco H) VPS CTP dopo il candidato Antonioli Marco Luigi con punti 51,81 e prima del candidato Tucci Ermindo con punti 51,11.

Dato atto che:

- **Il Dott. Solaini Luca**, nato il 26.11.1966, attualmente GIU CTR, è collocato al 504° posto della graduatoria unica generale degli idonei, con punti 15,52.

Per mero errore materiale non gli è stato attribuito il punteggio predeterminato dalla Commissione relativo alla sua partecipazione alla Commissione per l'assistenza tecnica gratuita, pari a 0,50.

Il riesame della scheda triennale di valutazione ha consentito di rilevare il suddetto errore, evincendosi la effettiva dichiarazione di partecipazione.

Ritenuto necessario, per quanto sopra, provvedere in autotutela alla rettifica del punteggio riconoscendo 0,50 per la partecipazione alla Commissione per l'assistenza tecnica gratuita con conseguente aggiornamento del punteggio totale del criterio "Diligenza" da 1,41, come risulta dalla scheda sinottica di valutazione approvata in data 19.02.2020, a 1,91; e aggiornamento del punteggio totale da 15,52 al 16,02, con conseguente ricollocazione:

- **Nella graduatoria generale degli idonei dopo il candidato Galeota Antonio con punti 16,03, e prima del candidato Caputo Giustina con pari punteggio ma anagraficamente più giovane;**
- **Nell'elenco E) PS CTR dopo il candidato Galeota Antonio con punti 16,03, e prima del candidato Caputo Giustina con pari punteggio ma anagraficamente più giovane;**
- **Nell'elenco F) PS CTP dopo il candidato Galeota Antonio con punti 16,03, e prima del candidato Caputo Giustina con pari punteggio ma anagraficamente più giovane;**
- **Nell'elenco G) VPS CTR dopo il candidato Galeota Antonio con punti 16,03, e prima del candidato Caputo Giustina con pari punteggio ma anagraficamente più giovane;**
- **Nell'elenco H) VPS CTP dopo il candidato Galeota Antonio con punti 16,03, e prima del candidato Caputo Giustina con pari punteggio ma anagraficamente più giovane.**

Dato atto che:

- **Il Dott. Giacalone Giovanni**, nato il 12.08.1952, Presidente di Sezione della CTR Campania alla scadenza dei termini per la partecipazione al concorso, si trova attualmente collocato al di fuori della graduatoria unica generale degli idonei in quanto successivamente alla partecipazione al bando n. 1/2018 è risultato assegnatario di altro incarico;
- **il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato richiamato anche nella presente delibera ha chiarito che** *"...ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale non rilevano eventuali successive modificazioni nell'incarico ricoperto, intervenute dopo la scadenza del bando"*;
- **per quanto sopra, per mero errore materiale, il Dott. Giacalone non è stato inserito nella graduatoria unica generale degli idonei e negli elenchi C) PC CTR e D) PC CTP;**
- **il punteggio complessivo attribuibile al Dott. Giovanni Giacalone risulta pari a 45,49;**

Ritenuto necessario, per quanto sopra, provvedere in autotutela con conseguente inserimento del Dott. Giovanni Giacalone:

- **Nella graduatoria generale degli idonei dopo il candidato Merolla Giuseppe con punti 45,55, e prima del candidato Della Vecchia Angelo con punti 45,08;**
- **Nell'elenco C) PC CTR dopo il candidato Sorrentino Federico con punti 47,99, e prima del candidato Russo Lucia con punti 43,99;**

- **Nell'elenco D) PC CTP dopo il candidato Sorrentino Federico con punti 47,99, e prima del candidato Russo Lucia con punti 43,99.**

Dato atto che:

- **Il Dott. Cicero Giovanni Francesco**, nato il 28.11.1952, attualmente Presidente di Sezione nella Commissione tributaria provinciale di Treviso, collocato al 34° posto della graduatoria unica generale degli idonei- Elenco A, con punti 72,06, **per mero errore materiale di trascrizione**, è stato erroneamente collocato negli elenchi E) – PS CTR ed F) – PS CTP, anziché negli elenchi C) – PC CTR e D) – PC CTP, essendo che dalla domanda di partecipazione al concorso emerge la richiesta di assegnazione di diverso incarico, ed in particolare dell'incarico di Presidente di Commissione.

Ritenuto necessario, per quanto sopra, provvedere in autotutela come segue:

- **Eliminazione del Dott. Cicero Giovanni Francesco dagli elenchi E) – PS CTR ed F) – PS CTP;**
- **Inserimento del Dott. Cicero Giovanni Francesco nell'elenco C) – PC CTR, dopo il candidato Marini Ines Maria Luisa con punti 72,42 e prima del candidato Genovese Livio con punti 71,48.**
- **Inserimento del Dott. Cicero Giovanni Francesco nell'elenco D) – PC CTP, dopo il candidato Marini Ines Maria Luisa con punti 72,42 e prima del candidato Scafì Paolo con punti 71,73.**

Preso atto della Relazione illustrativa delle istanze pervenute dai candidati sopra elencati e degli ulteriori errori materiali rilevati con riferimento ai candidati Solaini Luca, Giacalone Giovanni e Cicero Giovanni Francesco, (nota a margine del Verbale Consiglio della odierna seduta);

Ritenuto che in tutti i casi esaminati l'esercizio dell'azione amministrativa di autotutela attiene esclusivamente la correzione di errori materiali oggettivamente rilevati;

Data la necessità e l'urgenza di provvedere;

Ritenuto di provvedere con separato atto amministrativo alla rettifica della Delibera n. 272 del 23.02.2021 ed in particolare dei seguenti elenchi allegati alla medesima:

- a. **"ELENCO A-GRADUATORIA";**
- b. **"Elenco B - ESCLUSI PER MANCANZA DEI REQUISITI"**
- c. **ELENCHI, dei concorrenti idonei, classificati in base alle richieste di incarico presentate, ordinati secondo il punteggio della graduatoria unica generale di cui all'allegato tabulato "ELENCO A-GRADUATORIA":**
 - **ELENCO C: Presidente di Commissione di Commissione tributaria regionale**
 - **ELENCO D: Presidente di Commissione di Commissione tributaria provinciale**
 - **ELENCO E: Presidenti di Sezione di Commissione tributaria regionale**
 - **ELENCO F: Presidenti di Sezione di Commissione tributaria provinciale**

- **ELENCO G: Vice Presidenti di Sezione di Commissione tributaria regionale**
- **ELENCO H: Vice Presidenti di Commissione di Commissione tributaria provinciale**

D E L I B E R A

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istanza per la revisione in autotutela presentata dal **Dott. Albo Francesco** è accolta limitatamente agli elementi di valutazione della formazione e dei titoli, nell'ambito del parametro "Attitudine" in quanto per mero errore materiale non sono stati correttamente computati i punteggi inerenti i titoli formativi dichiarati nella domanda e valutabili in base alle prescrizioni del Bando di Concorso, per i quali sono attribuibili complessivamente punti 3,20 anziché 1,20.

Di conseguenza il punteggio totale passa da 16,15, come risultante dalla scheda sinottica approvata in data 18.11.2019, a 18,15, con ricollocazione:

- nella graduatoria unica generale degli idonei dopo il candidato Creazzo Gianluca Giuseppe Vincenzo con punti 18,19 e prima del candidato De Tullio Giuseppe con punti 18,12;
- nell'elenco E) – PS CTR dopo il candidato Creazzo Gianluca Giuseppe Vincenzo con punti 18,19 e prima del candidato De Tullio Giuseppe con punti 18,12;
- nell'elenco F) – PS CTP dopo il candidato Creazzo Gianluca Giuseppe Vincenzo con punti 18,19 e prima del candidato De Tullio Giuseppe con punti 18,12;
- nell'elenco G) – VPS CTR dopo il candidato Catelli Luigi Antonio con punti 18,25 e prima del candidato De Tullio Giuseppe con punti 18,12;
- nell'elenco H) – VPS CTP dopo il candidato Creazzo Gianluca Giuseppe Vincenzo con punti 18,19 e prima del candidato De Tullio Giuseppe con punti 18,12;

- l'istanza per la revisione in autotutela, presentata dal **Dott. Agnone Silvio** è accolta limitatamente all'errore di calcolo oggettivamente rilevato relativo al punteggio attribuito all'esperienza che è aggiornato da punti 33,00 a punti 35,50.

Di conseguenza il punteggio totale è aggiornato da 50,35, come risultante dalla scheda sinottica approvata in data 11.02.2021, a 52,85, con ricollocazione:

- nella Graduatoria Unica Generale degli idonei – Elenco A - dopo il candidato Perla Pietro con punti 54,22 e prima del candidato Santoro Roberto con punti 52,60,
- nell'elenco H) VPS CTP dopo il candidato Perla Pietro con punti 54,22 e prima del candidato Bertolo Roberto con punti 52,50.

- l'istanza per la revisione in autotutela del punteggio relativo ai titoli formativi nell'ambito del parametro di valutazione "Attitudine" presentata dal **Dott. Buonauro Michele** è accolta in quanto per mero errore materiale non sono stati correttamente computati i punteggi inerenti i titoli

formativi dichiarati nella domanda e valutabili in base alle prescrizioni del Bando di Concorso, per i quali sono attribuiti complessivamente 4,50 punti.

Di conseguenza il punteggio totale è aggiornato da 19,31, come risultante dalla scheda sinottica approvata in data 11.02.2021, a 23,81, con ricollocazione:

- **nella Graduatoria Unica Generale degli idonei – Elenco A, dopo il candidato Maisano Giulio con punti 23,87 e prima del candidato Mayr Markus con punti 23,74;**
- **nell'elenco C) PC CTR dopo il candidato Salvucci David con punti 23,99 e prima del candidato Santese Piero con punti 23,63;**
- **nell'elenco D) PC CTP, dopo il candidato Salvucci David con punti 23,99 e prima del candidato Santese Piero con punti 23,63;**
- **nell'elenco E) PS CTR, dopo il candidato Maisano Giulio con punti 23,87 e prima del candidato Mayr Markus con punti 23,74;**
- **nell'elenco F) PS CTP dopo il candidato Maisano Giulio con punti 23,87 e prima del candidato Mayr Markus con punti 23,74.**

- l'istanza per la revisione in autotutela, presentata dal **Dott. Cappa Giansaverio**, attuale Presidente della Commissione tributaria regionale Abruzzo, è **accolta** in quanto, **per mero errore materiale** di trascrizione il candidato, collocato al terzo posto nella graduatoria unica generale degli idonei con punti 98,90, avendo presentato domanda di partecipazione al concorso per assegnazione di medesimo incarico con trasferimento di sede, non è stato inserito nell'elenco C – PC CTR.

Si procede alla integrazione dell'elenco C) – PC CTR, con il nominativo del Dott. Cappa Giansaverio che con punti 98,90 viene inserito prima del candidato Silvestri Silvio Ignazio con punti 96,00.

- l'istanza per la revisione in autotutela, presentata dal **Dott. Chiti Alfredo**, attualmente Giudice presso la Commissione tributaria regionale Liguria, è **accolta** in quanto, **per mero errore materiale di trascrizione** il candidato, collocato al posto n. 98 nella graduatoria unica generale degli idonei con punti 56,90, avendo presentato domanda di partecipazione al concorso per diverso incarico è stato collocato nel solo elenco H) VPS CTP e non anche nell'elenco G) VPS CTR per il cui incarico è in possesso dei requisiti professionali previsti dalla vigente normativa.

Rilevato l'errore materiale, dato atto che la rettifica non dà luogo ad una modifica del punteggio e non incide nella graduatoria unica generale, si procede alla integrazione dell'elenco G) VPS CTR provvedendo all'inserimento in elenco del Dott. Chiti Alfredo che con punti 56,90 si colloca prima del candidato Menna Francesco con punti 56,74 e dopo il candidato Steinleitner Bianca con punti 57,74.

- l'istanza per la revisione in autotutela del punteggio assegnato agli elementi di valutazione della formazione e dei titoli, nell'ambito del parametro "Attitudine", presentata dal **Dott. Colavecchio Giuseppe Giovanni Sebastiano Maria**, è **accolta** in quanto **per mero errore materiale** non sono stati correttamente computati i punteggi inerenti i titoli formativi dichiarati nella domanda e valutabili in

base alle prescrizioni del Bando di Concorso, per i quali sono attribuiti complessivamente punti 3,00 anziché 2,70.

Di conseguenza il **punteggio totale è aggiornato da 17,15, come risultante dalla scheda sinottica approvata in data 18.11.2019 a 17,45, con ricollocazione:**

- nella Graduatoria Unica Generale degli idonei – Elenco A, dopo il candidato De Matteis Roberto con punti 17,48 e prima del candidato Nicolosi Maurizio con punti 17,43;
- nell'elenco C) PC CTR dopo il candidato Pennisi Filippo con punti 17,55 e prima del candidato Costa Giuseppe con punti 17,36;
- nell'elenco D) PC CTP, dopo il candidato Pennisi Filippo con punti 17,55 e prima del candidato Costa Giuseppe con punti 17,36;
- nell'elenco E) PS CTR, dopo il candidato De Matteis Roberto con punti 17,48 e prima del candidato Nicolosi Maurizio con punti 17,43;
- nell'elenco F) PS CTP dopo il candidato De Matteis Roberto con punti 17,48 e prima del candidato Nicolosi Maurizio con punti 17,43;
- nell'elenco G) VPS CTR dopo il candidato De Matteis Roberto con punti 17,48 e prima del candidato Nicolosi Maurizio con punti 17,43;
- nell'elenco H) VPS CTP dopo il candidato De Matteis Roberto con punti 17,48 e prima del candidato Nicolosi Maurizio con punti 17,43.

- l'istanza per la revisione in autotutela del punteggio attribuito alla formazione, nell'ambito del parametro di valutazione "Attitudine", presentata dal **Dott. De Luca Mauro**, è **accolta** in quanto **per mero errore materiale** non sono stati correttamente computati i punteggi inerenti i titoli formativi dichiarati nella domanda e valutabili in base alle prescrizioni del Bando di Concorso, per i quali sono attribuiti complessivamente punti 4,60 anziché 4,00.

Di conseguenza il **punteggio totale è aggiornato da 22,20, come risultante dalla scheda sinottica approvata in data 11.02.2021, a 22,80, con ricollocazione:**

- nella Graduatoria Unica Generale degli idonei – Elenco A, dopo il candidato Targia Francesco con punti 23,23 e prima del candidato Perrino Angelina Maria con punti 22,66;
- nell'elenco C) PC CTR dopo il candidato Targia Francesco con punti 23,23 e prima del candidato Di Giulio Rosalba con punti 22,32;
- nell'elenco D) PC CTP, dopo il candidato Targia Francesco con punti 23,23 e prima del candidato Di Giulio Rosalba con punti 22,32;
- nell'elenco E) PS CTR, dopo il candidato Targia Francesco con punti 23,23 e prima del candidato Perrino Angelina Maria con punti 22,66;
- nell'elenco F) PS CTP dopo il candidato Cuomo Luigi con punti 23,37 e prima del candidato Perrino Angelina Maria con punti 22,66;
- nell'elenco G) VPS CTR dopo il candidato Chirieleison Massimo con punti 23,27 e prima del candidato Perrino Angelina Maria con punti 22,66;
- nell'elenco H) VPS CTP dopo il candidato Cuomo Luigi con punti 23,37 e prima del candidato Perrino Angelina Maria con punti 22,66.

- l'istanza per la revisione in autotutela presentata dal **Dott. Evangelista Paolo**, attuale Vice Presidente di Sezione nella Commissione tributaria regionale Lombardia, è **accolta** in quanto, **per mero errore materiale** di trascrizione il candidato, collocato al posto n. 64 nella graduatoria unica generale degli idonei con punti 64,89, avendo presentato domanda di partecipazione al concorso per assegnazione di diverso incarico e precisamente per Presidente di Sezione, erroneamente non è stato inserito negli elenchi E – PS CTR ed F – PS CTP, mentre è inserito nell'elenco G) VPS CTR al 6° posto.

Premesso quanto sopra, si procede alla revisione della collocazione del Dott. Evangelista negli elenchi E) e F) e G) come segue:

- **Eliminazione del Dott. Evangelista dall'elenco G) - VPS CTR;**
- **Inserimento del Dott. Evangelista nell'elenco E) PS CTR, che con il punteggio di 64,89, risulta collocato dopo il candidato De Lucchi Renato con punti 65,00 e prima del candidato Ioffredi Antonella con punti 64,38;**
- **Inserimento del Dott. Evangelista nell'elenco F) PS CTP, che con il punteggio di 64,89, risulta collocato dopo il candidato De Lucchi Renato con punti 65,00 prima del candidato Ioffredi Antonella con punti 64,38.**

-l'istanza per la revisione in autotutela del punteggio attribuito alla formazione, nell'ambito del parametro di valutazione "Attitudine", presentata dal **Dott. Minniti Massimo** è **accolta** in quanto **per mero errore materiale** è stata valutata la partecipazione a n. 1 Master di I Livello e ad n. 1 Master di II Livello anziché la partecipazione a n. 2 Master di II livello, con conseguente adeguamento del punteggio formazione che passa da 3,70, come risultante dalla scheda sinottica approvata in data 09.12.2019, a 4,20, e conseguente rettifica del punteggio totale attribuito che passa da 16,22 a 16,72, con ricollocazione:

- **nella Graduatoria Unica Generale elenco A- dopo il candidato Attanasio Antonio, con medesimo punteggio, ma con maggiore anzianità anagrafica, e prima del candidato Stassano Maura con punti 16,69;**
- **nell' Elenco E) – PS CTR dopo il candidato Attanasio Antonio, con medesimo punteggio, ma con maggiore anzianità anagrafica, e prima del candidato Stassano Maura con punti 16,69;**
- **nell'Elenco F) – PS CTP dopo il candidato Attanasio Antonio, con medesimo punteggio, ma con maggiore anzianità anagrafica, e prima del candidato Stassano Maura con punti 16,69;**
- **nell'Elenco H) – VPS CTP dopo il candidato Attanasio Antonio, con medesimo punteggio, ma con maggiore anzianità anagrafica, e prima del candidato Stassano Maura con punti 16,69.**

- l'istanza per la revisione in autotutela, presentata dal **Dott. Murone Salvatore** è **accolta limitatamente all'errore di calcolo oggettivamente rilevato relativo al punteggio attribuito all'esperienza** che è aggiornato da punti 45,00 a punti 51,00 con conseguente aggiornamento in pari misura anche del punteggio totale, e conseguente ricollocazione:

- **nella Graduatoria Unica Generale degli idonei – Elenco A - dopo il candidato Tucci Ermindo con punti 51,11 e prima del candidato Baldini Mario con punti 50,54;**

- nell'elenco C) PC CTR dopo il candidato Sandrini Enrico con punti 54,31 e prima del candidato Baglioni Rosario con punti 49,77;
 - nell'elenco D) PC CTP dopo il candidato Sandrini Enrico con punti 54,31 e prima del candidato Baglioni Rosario con punti 49,77.
- l'istanza per la revisione in autotutela presentata dal **Dott. Nardelli Michele, nato il 29.01.1966**, il quale ha rappresentato il mancato inserimento nella graduatoria unica generale degli idonei – Elenco A, è **accolta** in quanto è stato accertato che, **per mero errore materiale** di trascrizione del cognome, individuato come Enzulli anziché come Nardelli, il candidato è attualmente collocato:
- nella Graduatoria Unica Generale degli idonei – Elenco A, al posto n. 573 con punti 14,64;
 - nell'elenco C – PC CTR è collocato alla posizione n. 187;
 - nell'elenco D – PC CTP è collocato alla posizione n. 193;
 - nell'elenco E – PS CTR è collocato alla posizione n. 378;
 - nell'elenco F – PS CTP è collocato alla posizione n. 361;
 - nell'elenco G – VPS CTR è collocato alla posizione n. 240;
 - nell'elenco H – VPS CTP è collocato alla posizione n. 362.

-l'istanza per la revisione in autotutela presentata dalla **Dott.ssa Natale Gigliola**, è **accolta limitatamente al punteggio attribuito alla formazione**, nell'ambito del parametro di valutazione "Attitudine", in quanto **per mero errore materiale** non sono stati correttamente computati i punteggi inerenti i titoli formativi dichiarati nella domanda e valutabili in base alle prescrizioni del Bando di Concorso, per i quali sono attribuiti complessivamente punti 5,70.

In considerazione di quanto sopra il punteggio totale è aggiornato da 45,95 a 51,65 con conseguente ricollocazione:

- nella Graduatoria Unica Generale degli idonei – Elenco A, dopo il candidato Minelli Giovanni avente pari punteggio ma anagraficamente più anziano e prima del candidato Tucci Ermindo con punti 51,11;
 - nell'elenco H) VPS CTP dopo il candidato Antonioli Marco Luigi con punti 51,81 e prima del candidato Tucci Ermindo con punti 51,11.
- Che al **Dott. Solaini Luca**, nato il 26.11.1966, attualmente GIU CTR, collocato al 504° posto della graduatoria unica generale degli idonei, con punti 15,52, sia attribuito il punteggio predeterminato dalla Commissione relativo alla sua partecipazione alla Commissione per l'assistenza tecnica gratuita, pari a 0,50, **omesso per mero errore materiale**, con conseguente aggiornamento del punteggio totale del criterio "Diligenza" da 1,41, come risulta dalla scheda sinottica di valutazione approvata in data 19.02.2020, a 1,91; e aggiornamento del punteggio totale da 15,52 al 16,02, con ricollocazione:
- Nella graduatoria generale degli idonei dopo il candidato Galeota Antonio con punti 16,03, e prima del candidato Caputo Giustina con pari punteggio ma anagraficamente più giovane;
 - Nell'elenco E) PS CTR dopo il candidato Galeota Antonio con punti 16,03, e prima del candidato Caputo Giustina con pari punteggio ma anagraficamente più giovane;

- **Nell'elenco F) PS CTP dopo il candidato Galeota Antonio con punti 16,03, e prima del candidato Caputo Giustina con pari punteggio ma anagraficamente più giovane;**
- **Nell'elenco G) VPS CTR dopo il candidato Galeota Antonio con punti 16,03, e prima del candidato Caputo Giustina con pari punteggio ma anagraficamente più giovane;**
- **Nell'elenco H) VPS CTP dopo il candidato Galeota Antonio con punti 16,03, e prima del candidato Caputo Giustina con pari punteggio ma anagraficamente più giovane;**

- **La rettifica dell'errore materiale occorso nella valutazione del Dott. Giacalone Giovanni**, nato il 12.08.1952, Presidente di Sezione della CTR Campania alla scadenza dei termini per la partecipazione al concorso, con l'inserimento

- **nella graduatoria unica generale degli idonei e negli elenchi C) PC CTR e D) PC CTP con il punteggio di 45,49 con la seguente collocazione:**
- **nella graduatoria generale degli idonei dopo il candidato Merolla Giuseppe con punti 45,55, e prima del candidato Della Vecchia Angelo con punti 45,08;**
- **nell'elenco C) PC CTR dopo il candidato Sorrentino Federico con punti 47,99, e prima del candidato Russo Lucia con punti 43,99;**
- **nell'elenco D) PC CTP dopo il candidato Sorrentino Federico con punti 47,99, e prima del candidato Russo Lucia con punti 43,99;**

- **La rettifica dell'errore materiale di trascrizione** occorso nei confronti del **Dott. Cicero Giovanni Francesco**, nato il 28.11.1952, attualmente Presidente di Sezione nella Commissione tributaria provinciale di Treviso, collocato al 34° posto della graduatoria unica generale degli idonei- Elenco A, con punti 72,06, **come segue:**

- **Eliminazione del Dott. Cicero Giovanni Francesco dagli elenchi E) – PS CTR ed F) – PS CTP;**
- **Inserimento del Dott. Cicero Giovanni Francesco nell'elenco C) – PC CTR, dopo il candidato Marini Ines Maria Luisa con punti 72,42 e prima del candidato Genovese Livio con punti 71,48;**
- **Inserimento del Dott. Cicero Giovanni Francesco nell'elenco D) – PC CTP, dopo il candidato Marini Ines Maria Luisa con punti 72,42 e prima del candidato Scafì Paolo con punti 71,73.**

- Di provvedere con separato atto amministrativo, in considerazione delle revisioni in autotutela di cui sopra, alla rettifica della Delibera n. 272 del 23.02.2021 ed in particolare dei seguenti elenchi allegati alla medesima:

d. "ELENCO A-GRADUATORIA";

e. "Elenco B - ESCLUSI PER MANCANZA DEI REQUISITI"

f. ELENCHI, dei concorrenti idonei, classificati in base alle richieste di incarico presentate, ordinati secondo il punteggio della graduatoria unica generale di cui all'allegato tabulato "ELENCO A-GRADUATORIA":

- **ELENCO C: Presidente di Commissione di Commissione tributaria regionale**

- **ELENCO D: Presidente di Commissione di Commissione tributaria provinciale**

- **ELENCO E: Presidenti di Sezione di Commissione tributaria regionale**
- **ELENCO F: Presidenti di Sezione di Commissione tributaria provinciale**
- **ELENCO G: Vice Presidenti di Sezione di Commissione tributaria regionale**
- **ELENCO H: Vice Presidenti di Commissione di Commissione tributaria provinciale**

A V V I S A

Ai sensi dell'art. 32 della Legge 18.6.2009, n. 69, la presente delibera, sarà pubblicata sul sito internet del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria "www.giustizia-tributaria.it", nella sezione "*PUBBLICITÀ LEGALE*" e nella sezione "*CONCORSI*".

L'accesso agli atti verrà consentito, a richiesta, dopo la pubblicazione, secondo le modalità previste dal "Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi" approvato con delibera n. 385/2016 e pubblicato nel citato sito internet, nella Sezione "*REGOLAMENTI*". Sono presenti gli appositi moduli nella sezione "*OPERAZIONE TRASPARENZA*".

Avverso questo provvedimento è ammesso ricorso, a norma degli articoli 41 e seguenti del decreto legislativo 2.7.2010, n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale di questo Consiglio.

D I S P O N E

la comunicazione della presente delibera:

- agli interessati;
- al Dipartimento delle finanze - Direzione della Giustizia tributaria;
- ai Presidenti delle Commissioni tributarie regionali, ai Presidenti delle Commissioni tributarie provinciali;
- ai Direttori della Segreteria delle citate Commissioni perché provvedano all'affissione della stessa, limitatamente al dispositivo;

Il Presidente
Firmatario1